

appellano alla lettera del 18 febbraio 1948, n. 286, del Gabinetto del Direttore generale dell'epoca e indirizzata all'organizzazione dei lavoratori (I.L.S.O.A.). Con tale lettera la Direzione generale riconosceva che la inapplicazione o l'applicazione parziale degli obblighi assunti dagli Agenti generali era da considerarsi causa di revoca del mandato e che il provvedimento di revoca sarebbe stato attuato entro 60 giorni dalla denuncia di inadempienza ove essa risultasse accertata.

L'argomento ha formato oggetto di una interrogazione da parte degli on. li Rapelli, Santi, Sessi, Bettoli e Maglietta in merito alla quale sono stati forniti al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private - i seguenti elementi:

" Nel corso delle trattative, gli Agenti generali hanno offerto un anticipo, richiedendo in corrispettivo la caducazione degli accordi scaturenti dal contratto 21 giugno 1947. Non è stato possibile raggiungere un accordo sulle basi di cui sopra, per cui,